

Fisco e imprese La legge di Bilancio 2025

Utili, investimenti e personale: primi test per l'Ires premiale

Società di capitali. L'aliquota ridotta del 20% richiede il rispetto di tutte le cinque condizioni previste. Escluse le società in liquidazione, in procedura concorsuale liquidatoria e quelle con regimi forfettari

Strada preclusa con Cig nel biennio 2024-2025 tranne che per eventi transitori e non dovuti all'impresa

Luca Galiani

Società di capitali, al via i test per usufruire dell'Ires premiale, tra utile 2024 da accantonare a riserva, investimenti minimi e nuove assunzioni. In base alla legge di Bilancio, Srl, Spa e cooperative cominciano a fare i conti con le cinque condizioni richieste dai commi 436 e seguenti per poter applicare l'aliquota ridotta al 20% al reddito imponibile che verrà realizzato nell'esercizio 2025.

A chi spetta

La riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota Ires 2025 spetta ai soggetti indicati nell'articolo 73, lettere a), b), d) del Tuir: società di capitali, enti commerciali e società estere che producono reddito di impresa in Italia. Sono escluse le società in liquidazione, in procedura concorsuale liquidatoria e quelle che determinano il reddito con regimi forfettari.

La prima condizione riguarda l'utile dell'esercizio 2024, che deve essere accantonato, almeno per l'80% del suo importo, a una apposita riserva, che sarà opportunamente intestata alla norma agevolativa in esame. La legge non esclude espressamente dal bonus le società che chiuderanno il bilancio 2024 in perdita, limitandosi a imporre l'accantonamento dell'utile (se realizzato).

Ciononostante, la lettura della relazione tecnica all'emendamento che ha introdotto la disposizione (che ha stimato i dati partendo dalle società con bilanci in utile) induce a ritenere che sussista l'ulteriore pre-requisito di aver ottenuto nel 2024 un risultato positivo, di qualunque ammontare (anche irrisorio), e che esso venga destinato alla riserva in misura non inferiore all'80 per cento.

L'80% dell'utile a riserva

Non è precisato se, nel calcolo dell'80%, si possa considerare anche la quota del 5% destinata alla riserva legale oppure se l'importo debba essere aggiuntivo. Il fatto che si richieda una destinazione a una riserva "apposita" fa ritenere corretta la seconda tesi. Ad esempio, se l'utile del 2024 ammonta a 100mila euro, con accantonamento a riserva legale di 5mila, la destinazione alla "riserva Ires premiale" dovrà essere pari a 80mila (e non a 75mila). In tal modo, la quota di utile distribuibile sarà limitata al 15 per cento.

La seconda condizione riguarda gli investimenti effettuati, presso strutture ubicate in Italia, in beni materiali e immateriali con caratteristiche 4.0 o 5.0, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si applicherà l'Ires ridotta al 20%). Il costo di tali investimenti (comunque almeno pari a 20mila euro) deve essere non inferiore al maggiore tra il 30% dell'utile destinato a riserva (e dunque al 24% dell'utile 2024) e il 24% dell'utile del bilancio dell'esercizio 2023. La disposi-

zione non prevede cosa accade se l'esercizio 2023 si è chiuso in perdita e dunque se, in tal caso, gli investimenti minimi siano esclusivamente pari al 24% dell'utile 2024 oppure se, mancando un parametro obbligatorio, l'agevolazione non spetti.

Assunzioni e assenza di Cig

Tre ulteriori requisiti riguardano il personale dipendente. Occorre in primo luogo che nell'esercizio 2025 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio 2022-2024. È poi necessario che nel 2025 siano effettuate nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 216/2023, almeno pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato in media nel 2024 e comunque pari ad almeno una unità. Il richiamo al concetto di incremento occupazionale previsto dal Dlgs 216/2023 (super deduzione 120%, che il comma 399 della legge di bilancio proroga fino al 2027) fa ritenere che occorre confrontare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato a fine 2025 con la media del 2024 e che il calcolo va fatto considerando anche i decrementi delle altre società italiane del gruppo (articolo 4 del Dm 25 giugno 2024).

La terza e ultima condizione è che la società non abbia utilizzato la Cig nel biennio 2024-2025, tranne che per la causale prevista dall'articolo 11, lettera a), del Dlgs 148/2015, cioè in presenza di situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il beneficio sarà applicabile a tutto il reddito fiscale 2025

Il calcolo

L'impatto dei vantaggi

res premiale, la riduzione di aliquota del 4% si applica all'intero reddito fiscale 2025. Una volta raggiunte le cinque condizioni richieste per l'ingresso nel regime agevolato, il beneficio non è condizionato dall'ammontare dell'utile 2024 trattenuto a riserva né da quello degli investimenti minimi realizzati. È dunque possibile ottenere vantaggi fiscali molto elevati anche in presenza di accantonamenti o investimenti di importi contenuti. Da monitorare, negli anni successivi, la sorte della riserva e dei beni strumentali per non decadere dal beneficio.

Le società che realizzeranno forti incrementi di utile (e conseguentemente di reddito) tra 2024 e 2025 saranno particolarmente avvantaggiate dalla nuova Ires premiale introdotta dai commi 436 e seguenti della legge di Bilancio 2025. La disposizione, a differenza di agevolazioni precedenti (come la Dual income tax disciplinata dal Dlgs 466/1997), non collega infatti il reddito assoggettato ad aliquota agevolata del 20% all'importo dei parametri previsti come condizioni di ingresso: utile 2024 accantonato a riserva e investimenti in beni strumentali 4.0.

Una volta realizzate queste condizioni (si veda l'altro articolo in pagina), cioè, la riduzione di aliquota ri-

guarda l'intero reddito di impresa del 2025 (modello Redditi 2026 Sc). Ad esempio, una Srl che nel 2023 ha prodotto utili netti per 100.000 euro e che chiude il bilancio 2024 con utili per 80.000 euro, dovrà destinare 64.000 euro a riserva ed effettuare investimenti almeno per 24.000 euro. La Srl, se rispetta anche gli altri tre requisiti sul personale, potrà tassare al 20% l'intero reddito 2025, ad esempio pari a 2.500.000 euro, ottenendo un tax saving di 100.000 euro superiore alla somma dell'utile accantonato e degli investimenti.

Per non perdere il beneficio ex post, la società deve rispettare due ulteriori condizioni. Gli investimenti minimi effettuati nel 2025 o nel 2026 entro il 31 ottobre non devono essere ceduti, dismessi o delocalizzati all'estero fino al termine del quinto anno successivo (e dunque al 2030 o al 2031 a seconda dei casi). La norma non prevede in questi casi, e si tratta di una criticità che andrebbe rimossa, la possibilità di mantenere l'agevolazione effettuando investi-

menti sostitutivi con caratteristiche non inferiori a quelle dei beni dismessi (come previsto invece per i crediti di imposta 4.0 o 5.0).

La seconda condizione ex post è costituita dal mantenimento nel patrimonio netto della quota minima (80%) dell'utile 2024 accantonato ad una apposita riserva. Il periodo di sorveglianza è in questo caso dato dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (termine: 31 dicembre 2026).

Non sono previsti ulteriori vincoli riguardanti la distribuzione di riserve diverse da quella prevista dalla legge, anche se già esistenti in bilancio, o dell'utile che emergerà nel 2025. Poiché la condizione riguarda solo l'utile 2024 (e la riserva generata), e non l'intero patrimonio 2024 (come avveniva invece, in qualche misura, per l'Ace), una riduzione complessiva del patrimonio netto (per assegnazione di riserve ai soci) non pare costituire ipotesi di recapture del beneficio.

Resta inoltre libero l'utilizzo della apposita riserva a copertura di perdite o per aumentare il capitale sociale.

Il recupero dell'Ires premiale in caso di decadenza sarà effettuato secondo le regole (compreso il pagamento, o meno, di interessi) che verranno stabilite un decreto ministeriale di attuazione, che dovrà disciplinare le modalità applicative dell'intera agevolazione.

—L. Gai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Vincolati per due anni gli utili accantonati e niente dismissione degli investimenti per cinque anni

I paletti per l'agevolazione

DS6901

DS6901

Lo slalom tra le condizioni ex ante ed ex post per l'Ires premiale

CONDIZIONI EX ANTE PER OTTENERE IL BENEFICIO

1. Accantonamento utile a riserva	Approvazione bilancio 2024: almeno l'80% dell'utile netto risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una apposita riserva e non distribuito ai soci
2. Investimenti minimi	Periodo 1° gennaio 2025-31 ottobre 2026: effettuare investimenti con caratteristiche 4.0 e/o 5.0 di importo non inferiore al maggiore tra: (a) 30% della quota (80%) di utile 2024 accantonato a riserva come da condizione 1. e (b) 24% dell'utile netto del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Importo minimo 20.000 euro
3. Numero Ula	Esercizio 2025: il numero di unità lavorative per anno non deve essere inferiore al numero medio del triennio 2022-2024
4. Nuove assunzioni a tempo indeterminato	Esercizio 2025: devono essere effettuate nuove assunzioni che generino incremento occupazionale con i criteri di cui al Dlgs 216/2023 (super-deduzione 120%) almeno dell'1% rispetto al numero medio del 2024. Numero minimo: 1 nuovo dipendente indeterminato
5. Assenza di Cig	Esercizi 2024 e 2025: la società non deve aver fatto ricorso alla Cig, eccezion fatta per la casistica prevista dall'articolo 11, lettera a), del Dlgs 148/2015 (situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali)

CONDIZIONI EX POST: PER NON DECADERE DAL BENEFICIO

1. Riserva da accantonamento utile 2024	Fino al 31 dicembre 2026 (secondo esercizio successivo al 2024): l'utile trattenuto nella apposita riserva non può essere distribuito
2. Beni oggetto di investimento	Fino al termine del quinto esercizio successivo a quello di investimento (2030 ovvero 2031 per gli investimenti realizzati nel 2026): i beni oggetto degli investimenti minimi non devono essere ceduti, dismessi, o delocalizzati all'estero